

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTI PER CONTRASTARE L'USO E L'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI MINORENNI..

Il Sindaco

Premesso che:

- ✓ Il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni, sovente, degenera in fenomeni di ubriachezza, con notevole pregiudizio sia delle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti, sia della incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, inciviltà e, in generale di turbamento del quieto vivere sociale derivante dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate;
- ✓ Da tempo le cronache nazionali sono funestate da notizie di giovani coinvolti in gravi sinistri stradali o episodi criminosi, spesso proprio in conseguenza ad una smodata assunzione di bevande alcoliche;
- ✓ Recentemente, i responsabili dei programmi di recupero di soggetti alcolisti denunciano l'abbassamento dell'età media del consumo abituale di bevande alcoliche;

Considerato l'allarme sociale procurato dai comportamenti dei suddetti adolescenti, palesemente autolesionisti o lesivi dell'incolumità pubblica e della sicurezza locale, che si manifesta con crescenti richieste di intervento delle politiche di sicurezza locale volte ad arginare il fenomeno in questione, sollecitate tanto da singoli cittadini quanto da associazioni ed istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie;

Valutato che anche questo territorio comunale, nel suo complesso, non è esente dalle sopraccitate problematiche, stante l'incremento di segnalazioni ed esposti per disturbo o, comunque, turbamento della quiete pubblica e del riposo delle persone ad opera di giovani in stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol;

Rilevato che si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante di bevande alcoliche (binge drinking) che rappresentano la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

Riconosciuto che il grave problema del consumo di alcolici tra i giovani è da mettersi in relazione ad una pluralità di fenomeni di degrado e disordine urbano, quali: gli atti vandalici a beni del patrimonio privato e/o pubblico, i comportamenti di turbativa dell'ordine pubblico e di disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l'abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti giovanissimi;

Valutato che si debba intervenire su questo fenomeno con adeguate misure sull'intero territorio comunale, prescindendo da specifiche fasce orarie, in quanto non risulta possibile ascrivere a

specifici luoghi aggregativi o a determinati orari il verificarsi degli effetti devianti determinati dal consumo di alcol da parte dei minori;

Preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 del TUEL come sostituito dall'art. 6 del decreto - legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

Ritenuto invero requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza:

- Quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato della vigenza dell'ordinanza stessa i cui effetti cesseranno con il termine delle manifestazioni estive - 09/09/2018,
- Quanto all'urgenza per la necessità di intervenire durante la stagione estiva in cui sono comunque frequenti le occasioni di consumo di sostanze alcoliche;

Visto l'articolo 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

Visto l'articolo 690 del Codice Penale che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui;

Visto l'art. 14-ter della Legge 30.03.2001, n. 125, introdotto dal comma 3-bis dell'art. 7 del Decreto legge 13.09.2012, n. 158, convertito in Legge 08.11.2012, n. 189: "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori";

Visto l'art. 12 comma 2 del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 che dispone: all'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Visto l'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003 che approva il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

nel territorio del Comune di Orzinuovi **dal 10 agosto 2018 al giorno 09 settembre 2018:**

1. è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal succitato art. 689 del Codice Penale, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto;

2. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;

3. è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

4. è fatto obbligo ai titolari e/o ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi, appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1 e 3 del presente provvedimento. Negli esercizi commerciali divisi in "reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti dei succitati esercizi, è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle pene previste dall'articolo 689 del Codice Penale per la violazione delle fattispecie ivi contemplate, per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1. della presente Ordinanza, si applica l'art. 14 ter, Legge 30.03.2001, n. 125, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1000,00, che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 333,33, pari ad un terzo del massimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2. 3. e 4. della presente Ordinanza, consegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 6 e 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo on-line del Comune per giorni 60 e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza pubblica sono tenuti a farla rispettare

Il Sindaco
Andrea Ratti / INFOCERT SPA